

4 – Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna; sentenza 13 febbraio 2024; Pres. Maiello, Est. Giordano; P.M. Sardella; Proc. reg. c. *Omissis*.

Giudizi di conto e per resa del conto – Natura processuale del giudizio di conto – Configurabilità – Pronuncia sulle spese di giudizio – Necessità – Sussistenza – Ipotesi di esclusione – Configurabilità.
C.g.c., artt. 31, 145, 146, c. 4, 150.

Giudizi di conto e per resa del conto – Fissazione dell’udienza di discussione – Decisione sulla questione pregiudiziale di improcedibilità – Integrale compensazione delle spese di giudizio – Presupposti – Configurabilità.
C.p.c., art. 92, c. 2; c.g.c., artt. 31, c. 3, 147, 148, 150.

La natura processuale del giudizio di conto rende doverosa la statuizione sulle spese, salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 146 (in cui il magistrato designato proponga nella relazione il discarico dell’agente contabile) e dell’art. 150 c.g.c. (di estinzione del giudizio decorsi cinque anni dal deposito senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 145, c. 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero, che chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza).

Nelle ipotesi di fissazione dell’udienza di discussione, di cui agli artt. 147 e 148 c.g.c., è consentito disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, c. 3 c.g.c., in caso di decisione sulla sola questione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio di conto, destinata ad assorbire il merito della causa, sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 92, c. 2, c.p.c.

Sezioni giurisdizionali regionali

Emilia-Romagna

3 – Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna; sentenza 6 febbraio 2024; Giud. Giordano; *Omissis*.

Revocazione (giudizio di) – Instaurazione del giudizio di primo grado prima dell’entrata in vigore del c.g.c. – Normativa precedente – Applicabilità – Sussistenza – Motivi di revocazione – Rinvenimento di nuovi documenti dopo la decisione – Presentazione del ricorso per revocazione oltre il termine perentorio – Inammissibilità – Sussistenza – Valutazione di fatti e documenti già oggetto di giudizio – Inammissibilità.

C.g.c., art. 202; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 68.

Ai giudizi per revocazione – instaurati, con riferimento al giudizio di primo grado, prima del 7 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del codice di giustizia contabile) – va applicata la precedente normativa di cui all’art. 68 del r.d. n. 1214/1934, ai sensi del quale, nel caso si siano rinvenuti nuovi documenti dopo la decisione, il ricorso va proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta; conseguentemente è inammissibile la domanda che, proposta oltre tale termine, tenda ad ottenere una rinnovata considerazione di fatti e documenti già oggetto di scrutinio.

Friuli-Venezia Giulia

5 – Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia; sentenza 8 febbraio 2024; Pres. Bacchi, Est. Gargiulo; P.M. Daino; Proc. reg. c. *Omissis*.

Processo contabile – Deposito tardivo di documenti preesistenti rispetto all’atto di citazione – Non ammissibile.

C.g.c., artt. 1, 86, c. 2.

Responsabilità amministrativa e contabile – Sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione – Mancata pronuncia assolutoria – Implicita affermazione di colpevolezza – Non sussiste.

C.p.p., art. 129, c. 2; c.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Non è ammissibile il deposito tardivo di documenti anteriori al libello introduttivo che, in quanto tali, ben avrebbero potuto accompagnare tale atto, nel rispetto dell’art. 86, c. 2, lett. f) c.g.c., secondo cui – nella prospettiva, anzitutto, del rispetto delle garanzie del

contraddittorio, ma anche dell'esigenza di assicurare che il giudice possa disporre del necessario spatium deliberandi – la citazione deve contenere l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione.

La mancata pronuncia assolutoria in luogo di quella di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 129, c. 2, c.p.p., non può essere considerata una implicita affermazione di colpevolezza (come chiarito dalla Corte costituzionale con sent. 16 giugno 2023, n. 123)

* * *

Lazio

1 – Sezione giurisdizionale Lazio; sentenza 3 gennaio 2024; Pres. Ciaramella, Est. Sanguigni; P.M. Imposimato; Proc. reg. c. *Omissis*.

Responsabilità amministrativa e contabile – Danno all'immagine della pubblica amministrazione – Reati commessi da pubblici dipendenti contro la pubblica amministrazione – Condanna penale definitiva – Parziale estinzione per prescrizione del reato – Limiti all'azionabilità da parte della procura contabile – Sussiste.

C.g.c., art. 129, c. 2; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1-*sexies*.

Il danno all'immagine della pubblica amministrazione è intrinsecamente connesso, quale requisito di diritto, alla condanna dell'imputato in via definitiva, e non alla prescrizione del reato, pur accertato in primo grado; pertanto, la pronuncia di estinzione del reato – a differenza di quella di proscioglimento – presuppone la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato; non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito.

2 – Sezione giurisdizionale Lazio; sentenza 9 gennaio 2024; Pres. Ciaramella, Est. Guida; P.M. D'Urso; Proc. reg. c. M.F.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudiziari – Visto di conformità – Necessaria alterità tra agente contabile redditente e responsabile del Servizio finanziario – Sostituti del responsabile del Servizio finanziario – Fattispecie.

C.g.c. artt. 48, c. 2, 97, c. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 50.

Esigenze di alterità e di indipendenza tra controllore e controllato impongono che non vi possa essere coincidenza tra agente contabile e responsabile del procedimento o responsabile del Servizio finanziario;

in pratica, l'agente contabile non può apporre il visto di conformità sul conto che egli stesso ha redatto; qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza del servizio finanziario o addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale, la competenza a parificare il conto spetta al segretario comunale, salve specifiche norme emanate dall'ente nella propria sfera di autonomia (nella specie, il collegio constatata la regolarità del conto giudiziale, ha discaricato l'economista, richiamando il comune ad adottare adeguate misure organizzative rispettose dei surrichiamati principi).

2 – Sezione giurisdizionale Lazio; decreto 15 gennaio 2024; Pres. Miele, Est. Galasso; P.M. Vitiello; Proc. reg. c. *Omissis*.

Processo contabile – Richiesta di rito abbreviato – Mancata menzione dell'eccezione di giurisdizione e parere positivo della procura – Inammissibilità della richiesta – Fattispecie.

C.g.c., art. 1; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 1; d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, art. 1.

La questione di giurisdizione costituisce una questione pregiudiziale che deve essere esaminata dal giudice in via prioritaria, non potendo altrimenti accedersi all'esame della controversia; pertanto, la questione di giurisdizione deve essere delibata pregiudizialmente anche nel rito abbreviato (nella specie, il collegio ha esaminato anche in tale sede la questione della natura del rapporto tra gestore alberghiero e comune nell'ambito dell'imposta di soggiorno).

32 – Sezione giurisdizionale Lazio; sentenza 25 gennaio 2024; Pres. Miele, Est. Balestieri; P.M. Imposimato; Proc. reg. c. A.A. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Sentenza penale di patteggiamento – Valenza dopo la riforma Cartabia – Valutazione da parte del giudice contabile – Azionabilità per il danno all'immagine della pubblica amministrazione.

C.g.c., art. 1; c.p.p., art. 445, c. 1-*bis*; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1-*sexies*; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, art. 25, c. 1; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l.

30 dicembre 2022, n. 199, misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti Sars-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, art. 6.

Processo contabile – Ruolo del pubblico ministero contabile – Transazione tra pubblica amministrazione danneggiata e convenuto – Azione erariale – Ammissibilità.

C.g.c., art. 1; c.p.p., art. 445, c. 1-*bis*; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1-*sexies*; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, c. 1; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, art. 6.

Responsabilità amministrativa e contabile – Appalti Anas – Episodi corruttivi – Danno diretto, all'immagine e da disservizio – Sussiste.

C.g.c., art. 1; c.p.p., art. 445, c. 1-*bis*; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1-*sexies*; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, c. 1; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, art. 6.

La sentenza penale di patteggiamento non ha il valore di prova nel giudizio contabile, ferma restando la valutazione, da parte del giudice contabile, del materiale del procedimento penale depositato nel giudizio, ma costituisce una condizione dell'azione ai fini della perseguibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, essendo equiparata a sentenza di condanna.

La transazione produce eventuali effetti processuali solo per le parti che hanno sottoscritto l'atto ma non preclude l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dalla procura contabile che agisce a tutela dell'erario e come tale non può essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle scelte delle singole amministrazioni danneggiate.

Sussiste il danno da disservizio all'amministrazione di appartenenza nel caso di sussistenza di un vasto sistema corruttivo che – mediante turbative d'asta, esborsi indebiti per procedure espropriative, indebita riduzione di penali – ha favorito la posizione di alcune ditte aggiudicatarie di appalti.

48 – Sezione giurisdizionale Lazio; sentenza 31 gennaio 2024; Pres. Ciaramella, Est. Sanguigni; P.M. Rotolo; Proc. reg. c. *Omissis*.

Prescrizione e decadenza – Docente universitario – Svolgimento di attività extraistituzionali – Omessa comunicazione e/o richiesta di autorizzazione – Occultamento doloso del danno – Prescrizione dell'azione erariale – Decorrenza dalla comunica-

zione dell'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza (GdF) – Fattispecie.

Cost., artt. 53, c. 1, 60; c.g.c., art. 98; d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 53, cc. 7, 7-*bis*; d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, art. 11; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 1; l. 30 dicembre 2010, n. 240, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, art. 6, cc. 9 e 10; d.l. 22 aprile 2023, n. 44, disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Docente universitario a tempo pieno – Omesso riversamento dei compensi indebitamente percepiti – Attività extraistituzionale occasionale – Normativa di settore – Limiti – Danno da mancata entrata – Non sussiste – Fattispecie.

Cost., artt. 53, c. 1, 60; c.g.c., art. 98; d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 53, cc. 7, 7-*bis*; d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, art. 11; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1; l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, cc. 9, 10; l. 22 aprile 2023, n. 44, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Docente universitario a tempo pieno – Attività professionale extraistituzionale a carattere continuativo – Esercizio di attività d'impresa – Violazione del principio di esclusività – Sussistenza – Criterio equitativo per il risarcimento del danno.

Cost., artt. 53, c. 1, 60; c.g.c., art. 98; d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 53, cc. 7, 7-*bis*; d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, art. 11; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1; l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, cc. 9, 10; d.l. 22 aprile 2023, n. 44, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Docente universitario a tempo pieno – Attività professionale extraistituzionale non autorizzata o non autorizzabile – Danno per le indennità di esclusiva indebitamente percepite – Sussiste.

Cost., artt. 53, c. 1, 60; c.g.c., art. 98; d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 53, cc. 7, 7-*bis*; d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, art. 11; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1; l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, cc. 9, 10; d.l. 22 aprile 2023, n. 44, art. 1.

L'occultamento doloso del danno può realizzarsi anche mediante un comportamento semplicemente omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè la comunicazione e richiesta di autorizzazione, atto cui il debitore sia tenuto per legge (nella specie, relativo a incarichi, svolti da un docente universitario, non autorizzati e risalenti nel tempo, il collegio ha ritenuto che la prescrizione debba computarsi a decorrere dalla comunicazione dell'esito delle indagini della GdF alla procura regionale, in quanto

nell'omessa comunicazione degli incarichi all'amministrazione di appartenenza è ravvisabile il requisito dell'occultamento doloso del danno).

Non sussiste la responsabilità erariale da mancata entrata con predeterminazione legale del danno per omesso riversamento dei compensi percepiti da parte di un professore universitario in regime a tempo pieno, che abbia svolto attività extraistituzionali, consistenti in incarichi occasionali di consulenza in favore di privati o enti pubblici, ovvero resi per motivi di giustizia (perizie giudiziarie), alla luce della normativa di settore.

Dallo svolgimento di incarichi esterni incompatibili o non autorizzati non può desumersi, in mancanza di specifica prova da parte della procura, la sussistenza dell'ulteriore voce di danno erariale – in termini di distrazioni di energie in pregiudizio all'attività istituzionale – tale da giustificare un minor trattamento stipendiale, ma vanno considerate quale quota parte indebitamente percepita solo le indennità di esclusiva.

Sussiste la responsabilità amministrativa contabile per danno da "violazione del sinallagma contrattuale" del professore universitario che abbia svolto, senza alcuna comunicazione o autorizzazione da parte dell'ateneo, attività in via continuativa extraistituzionale, quale l'esercizio dell'attività di impresa, in quanto assolutamente incompatibile con l'impiego pubblico ed il regime a tempo pieno (nella specie, il collegio ha fatto riferimento agli utili di partecipazione societaria cui parametrare l'apporto professionale svolto dal convenuto in seno alle commesse svolte dalle società).

58 – Sezione giurisdizionale Lazio; sentenza 13 febbraio 2024; Pres. Ciaramella, Est. Cossu; P.M. Palmieri; Regione Lazio c. M.B.

Giudizi a istanza di parte – Regione – Richiesta restitutoria di somme a un gruppo consiliare regionale – Azionabilità del giudizio a istanza di parte – Sussiste.

Cost., art. 103, c. 2; c.g.c., art. 172; d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, art. 1.

La pretesa dell'ente regionale, volta a ottenere l'accertamento dell'obbligo restitutorio di somme di danaro da parte di un gruppo consiliare, può essere azionata nelle forme del giudizio a istanza di parte ai sensi dell'art. 172, lett. d), c.g.c., stante la sua natura residuale e aperta, oltre alla riconducibilità alla materia della contabilità pubblica. (1)

(1) Segue la nota di R. Formisani, *Doveri di restituzione a carico dei gruppi consiliari regionali e giudizi a istanza di parte: una "felice ibridazione"?*

Doveri di restituzione a carico dei gruppi consiliari regionali e giudizi a istanza di parte: una "felice ibridazione"?

Sommario: 1. *Introduzione. La res litigiosa.* – 2. *Brevi cenni in materia di giudizi a istanza di parte. I profili giurisdizionali.* – 3. *Gli incerti confini dei giudizi a istanza di parte innominati. Rapporto con il giudizio di responsabilità e di conto.* – 4. *L'effettività dei crediti restitutori delle regioni rispetto all'indebito utilizzo dei fondi a favore dei gruppi consiliari.*

1. *Introduzione. La res litigiosa.*

La sentenza qui in commento si caratterizza per un innovativo utilizzo dello strumento processuale rappresentato dal ricorso a istanza di parte "innominato" di cui all'art. 172, lett. d), d.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile). Detta tipologia di azione è stata infatti impiegata, in questa sede, allo scopo di recuperare le somme non riversate al consiglio regionale da un gruppo consiliare, a fronte dell'erogazione dei contributi previsti dalla legislazione regionale a copertura delle spese di funzionamento di tali organi dell'assise regionale (1), ricevendo tale impostazione l'avallo della sezione giurisdizionale territoriale quanto ai profili di competenza giurisdizionale, sebbene la domanda sia stata rigettata nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile.

Come accaduto in numerose vicende della specie, la domanda restitutoria della regione si fondava sulle verifiche annuali operate dalle sezioni regionali di controllo sui rendiconti annuali dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012 (2): nel caso che qui interessa, in particolare, era emersa la mancata trasmissione di documentazione all'effettuazione dei riscontri del caso: tale circostanza aveva portato la sezione di controllo a dichiarare l'impossibilità a pronunciarsi sulla regolarità o meno del rendiconto del gruppo consiliare.

(1) Sulla natura giuridica dei gruppi consiliari appare prevalente la tesi che li qualifica, a un tempo, come organi del consiglio regionale e quale espressione del partito politico di riferimento v. Corte cost. n. 1130/1988 e n. 187/1990; Cons. Stato n. 932/1992, Cass., S.U., n. 609/1999. In relazione all'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, quanto alla competenza a giudicare delle ipotesi di responsabilità per sviamento di tali risorse finanziarie dagli scopi prefigurati dall'ordinamento (oltre alla legislazione regionale eventualmente applicabile – nel caso della Regione Lazio, v. la l. reg. 28 giugno 2013, n. 4 – si veda il d.p.c.m. 21 dicembre 2012 emanato in attuazione dell'art. 1, c. 9, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito dalla l. n. 213/2012), si segnalano Cass., S.U., n. 23257/2014; n. 8077/2015; n. 21927/2018.

(2) Su tale forma di controllo intestato alle sezioni territoriali di controllo della Corte, v. in particolare O. Martorana, *Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali*, in A. Gribaudo, R. Patumi, D. Centrone (a cura di), *I controlli della Corte dei conti sugli enti territoriali e gli altri enti pubblici*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 437 ss.

Azionata innanzi al giudice ordinario la pretesa restitutoria, e a fronte della declinatoria di giurisdizione da parte di quest'ultimo in favore della Corte dei conti, la regione provvedeva a riassumere la controversia innanzi al giudice contabile a norma dell'art. 59, c. 2, l. 18 giugno 2009, n. 69. Scrutinata positivamente (in linea con le conclusioni rese dal pubblico ministero a norma dell'art. 175 (3)) la questione della competenza giurisdizionale, la domanda non è stata accolta alla luce del disposto recato dall'art. 15 l. reg. 11 agosto 2022, n. 16, che ha espressamente escluso l'obbligo di restituzione in commento (a mente della l. reg. n. 4/2013), ove la sezione di controllo abbia (come nel caso di specie) dichiarato l'impossibilità a rendere il proprio giudizio sul rendiconto a causa della carenza della documentazione giustificativa.

2. Brevi cenni in materia di giudizi a istanza di parte. I profili giurisdizionali

Come noto, la categoria di azioni giudiziarie in commento (già disciplinate dagli artt. 52-55 del regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038) si connotano in considerazione del soggetto titolare all'accesso alla giurisdizione contabile. A differenza, infatti, dei tradizionali moduli di attivazione della giustizia contabile (l'azione del pubblico ministero erariale ovvero il deposito del conto giudiziale da parte dell'agente contabile), in questa sede siamo invece in presenza di una legittimazione ad agire atipica, nella misura in cui chiunque – ove vanti una pretesa afferente alla materia della contabilità pubblica – può ricorrere al giudice contabile.

Tale affermazione, sicuramente corretta in linea di principio (prendendo a riferimento il profilo processuale della titolarità dell'azione), deve essere parzialmente rivista ove si ponga attenzione alla tipologia di posizione soggettiva fatta valere. Il sistema normativo si fonda, difatti, in questo caso su di una sorta di "tipicità limitata", dal momento che, a fronte di categorie di iniziative giudiziarie delimitate quanto alla *causa petendi* (v. ipotesi di cui alle lett. a-c, art. 172, c.g.c.), la lett. d) del codice di rito introduce uno strumento atipico e innominato ("altri giudizi ad istanza di parte,

(3) Il correttivo del c.g.c. (d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114) ha uniformato le disposizioni regolanti le conclusioni che il pubblico ministero è chiamato a rendere nei giudizi in discorso: se, nella versione storica del codice, la disposizione in commento differenziava le modalità di conclusione a seconda del tipo di giudizio a istanza di parte (V. Varone, *I giudizi a istanza di parte – disciplina generale*, in A. Canale, F. Freni, M. Smirondo (a cura di), *Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti*, Milano, Giuffrè, 1082), con la riforma del 2019 il legislatore ha optato per un modello uniforme per tutte le azioni in discorso: *ratio* dell'intervento riformatore è stato indubbiamente il riconoscimento, in tutte le tipologie di giudizi, della sussistenza di un interesse erariale di carattere generale tale da rendere necessaria, prima ancora che opportuna, la presenza dell'Attore pubblico, in considerazione del suo ruolo di soggetto chiamato ad agire in posizione terza e neutrale a tutela di interessi generali, come riconosciuto dalla nota sentenza Corte cost. n. 104/1989.

previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato"), con una portata particolarmente ampia, in quanto limitata essenzialmente al collegamento della situazione soggettiva fatta valere in giudizio con la materia della contabilità pubblica: è stato rilevato sovente come, in generale, i giudizi in commento trovino il loro fondamento nell'art. 103, c. 2, Cost. (4) e sul punto si potrebbe essere tentati di aggiungere che la materia onde trattasi rappresenti altresì attuazione del precetto costituzionale nella misura in cui il codice processuale contabile, richiamando espressamente la materia della contabilità pubblica e collegandosi quindi direttamente alla norma della Carta fondamentale, consente – specialmente per mezzo della clausola aperta *ex lett. d)* – l'ingresso alle pretese di privati innanzi alla giurisdizione della Corte dei conti, ove queste ultime trovino fondamento nella normativa contabile e finanziaria, superando quindi (come detto sopra) un modello di accesso alla giurisdizione basato o su una regola officiosa (caso dei giudizi di conto) ovvero sull'iniziativa della parte pubblica. Per tale via, quindi, il codice (e, prima ancora, il regolamento di procedura del 1933, oggi abrogato) garantiscono l'effettività dei diritti dei singoli cittadini che si basano sul diritto della contabilità pubblica, in un'ottica di attuazione concreta, non solo della giurisdizione contabile, ma anche del diritto di azione *ex art. 24 Cost.*

3. Gli incerti confini dei giudizi a istanza di parte innominati. Rapporto con il giudizio di responsabilità e di conto

Stante quanto precede, si è posta in giurisprudenza (come, del resto, appariva inevitabile) la problematica della corretta perimetrazione delle istanze giudiziarie *ex lett. d)*, con riguardo alle altre forme di giudizi rientranti nella cognizione del giudice contabile, venendo quindi in rilievo una tematica di "limiti interni" alla giustizia contabile, con particolare riferimento ai presupposti per l'esercizio delle varie forme di azione.

In tale ambito, una tematica particolarmente sentita – alla luce anche della giurisprudenza che fa ricadere nell'alveo dei giudizi innominati anche quelli volti a far valere inadempimenti delle convenzioni per il servizio di riscossione, specie da parte dei concessionari (5) – riguarda il rapporto con l'azione di responsabili-

(4) V., per un inquadramento generale, Cass., S.U., n. 5595, e ord. n. 22810/2020, in dottrina, E. Tomassini, *I giudizi a istanza di parte e i giudizi in materia di rimborso di quote di imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali. La proroga della presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione. Problemi di legittimità costituzionale*, in questa *Rivista*, 2020, 4, 74.

(5) Ad esempio, in tema di non riscosso per riscosso v. Sez. I centr. app., 12 luglio 2007, n. 201, in questa *Rivista*, 2007, 4, 75; in punto di mancata formazione dei ruoli e maturazione della prescrizione dei crediti fiscali, Sez. III centr. app., n. 34/2018; in generale per mancata riscossione dell'imposta di

tà amministrativa, in considerazione della legittimazione esclusiva del pubblico ministero erariale ad azionare la pretesa al ristoro del patrimonio dell'ente pubblico danneggiato innanzi alla Corte dei conti (rimanendo impregiudicata la possibilità per l'ente danneggiato di agire autonomamente innanzi al giudice ordinario).

Secondo infatti parte della giurisprudenza (6), proprio in ragione della natura residuale delle azioni giudiziarie in discorso, non sarebbe possibile far valere per tale via situazioni giuridiche che trovano tutela, nell'ordinamento processuale contabile, per altra via: in altri termini, sarebbero inammissibili ricorsi *ex art. 172, lett. d)*, c.g.c. orientati alla condanna per i danni causati al patrimonio degli enti dagli inadempimenti in discorso, perché tale forma di tutela giudiziaria è indebitamente attribuita al pubblico ministero contabile, atteso che in tale caso si verterebbe di un'ipotesi di responsabilità amministrativa derivante dalla violazione (dolosa o gravemente colposa) delle disposizioni che regolano il rapporto di servizio (nel caso di specie, le prescrizioni che regolano l'attività di riscossione).

Non manca, al contrario, un orientamento espansivo (7), che ha inteso operare una distinzione tra le vere e proprie pretese risarcitorie e le azioni con cui si agisce per l'accertamento delle reciproche posizioni di dare e avere derivanti dal rapporto concessorio: in tale ipotesi, l'accertamento di eventuali crediti a favore dell'ente impositore ricorrente non si configurerebbero come poste risarcitorie prettamente dette, ma come poste creditorie strettamente afferenti al rapporto esattoriale e, quindi, all'esercizio della funzione di riscossione dei tributi; senza quindi attingere posizioni soggettive di spettanza processuale esclusiva del pubblico ministero erariale (8).

Al contempo, la giurisprudenza contabile ha ritenuto necessario differenziare anche i ricorsi in parola rispetto ai giudizi di conto di cui all'art. 137 c.g.c. Più in dettaglio, se da un lato la giurisprudenza ha avuto

modo di precisare che l'azione giudiziale onde trattasi non può essere utilizzata quale una sorta di "azione popolare" volta a ottenere una verifica generalizzata dei bilanci delle pubbliche amministrazioni (intesi quali "conti") a beneficio della collettività servita (9); dall'altro, la giurisprudenza pare sostenere – in relazione all'ipotesi dell'accertamento, per via del giudizio onde trattasi, della consistenza dei rapporti di dare-avere scaturenti da relazioni afferenti alla materia della contabilità pubblica – una possibile coesistenza con i giudizi di conto (10), forse anche sul presupposto implicito dato (come detto sopra) dalla sensibile differenza tra presupposti, ambiti ed efficacia dei diversi giudizi.

4. *L'effettività dei crediti restitutori delle regioni rispetto all'indebito utilizzo dei fondi a favore dei gruppi consiliari*

Come si evince dalla lettura della sentenza, la decisione in commento ha inteso dare corso a quest'ultimo orientamento, sul presupposto che il *petitum* azionato dall'ente regionale fosse rappresentato dagli obblighi restitutori scaturenti dalla non ammissibilità a rendicontazione, accertata dalla sezione territoriale di controllo, delle spese indicate nel rendiconto del gruppo consiliare, di cui agli artt. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012, cit., e 13 l. reg. 28 giugno 2013, n. 4.

La decisione appare corretta nella misura in cui, da un lato, segue (implicitamente) il condivisibile orientamento (invero, a una teorica condivisa da entrambe le correnti giurisprudenziali soprarichiamate, al netto del *distinguishing* della tendenza più "aperturista") che evita l'indebito ingresso di iniziative risarcitorie sotto le "mentite spoglie" del ricorso in questione (anche al fine di preservare le attribuzioni delle procure contabili, anche tenendo conto delle funzioni – anche di rilievo costituzionale (11) – a queste assegnate e, più in generale, di assicurare la tenuta del sistema delle tutele giudiziali delle posizioni soggettive scaturenti dall'ordinamento contabile e finanziario) e, dall'altro, ammette, sul piano giurisdizionale, il ricorso allo

pubblicità, Sez. II centr. app., 20 luglio 2011, n. 347, *ivi*, 2011, 3-4, 207.

(6) Tra le molte cfr. Sez. II centr. app. n. 10/2022; Sez. giur. Calabria, 8 maggio 2018, n. 69, in questa *Rivista*, 2018, 3-4, 222, e n. 120/2019; Sez. giur. Sicilia n. 887/2022; Sez. giur. Lazio n. 466/2023.

(7) *Ex multis*, Sez. II centr. app. n. 297/2021, n. 39/2023; Sez. giur. Campania nn. 445, 664, 706/2023 (si segnala, in particolare quest'ultima decisione per aver riconosciuto – a seguito di Cass. ord. n. 5569/2023 – la legittimazione all'accesso alla giurisdizione contabile, nelle forme in discorso, anche a una società *in house*).

(8) Sez. giur. Campania sent/ord. n. 791/2021, ha avuto modo di sottolineare come il ricorso in parola potrebbe configurare anche con un'ulteriore attribuzione del pubblico ministero, cioè il diritto-dovere di attivazione del giudizio per resa del conto *ex artt. 141 ss. c.g.c.*, ove il ricorrente utilizzasse il mezzo processuale che ci occupa per ottenere la rendicontazione prevista dalla legge, essendo scaduti i termini di legge per la relativa presentazione.

(9) Sez. giur. Veneto, 13 dicembre, 2019, n. 198, in questa *Rivista*, 2019, 6, 196, che ha giustamente richiamato (al netto delle peculiari modalità di attivazione del giudizio di conto, cioè la costituzione in giudizio officiosa per mezzo del deposito del conto giudiziale), la natura tipica e nominata del giudizio onde trattasi, derivante dalla necessità che sia la legge a determinare il novero dei soggetti tenuti alla presentazione del conto giudiziale, da cui non a caso scaturisce uno specifico iter processuale (quello, appunto, delineato dagli artt. 137-150 c.g.c.).

(10) Sez. giur. Lazio, 21 settembre 2018, n. 489 (in questa *Rivista*, 2018, 5-6, 156, con nota di Morgante, *Giudizi a istanza di parte e obblighi del concessionario della riscossione: rapporti con il giudizio di conto e di responsabilità e con la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità*): rimane aperta la problematica posta da Sez. giur. Campania, sent/ord. n. 791/2021, che ha sottolineato l'eventuale problema di coordinamento che si potrebbe porre tra le decisioni rese *ex art. 172 lett. d)* rispetto a un instaurando giudizio di conto relativo alla medesima gestione.

(11) V. Corte cost. n. 104/1989, cit.

strumento processuale in discorso la pretesa sostanziale della regione, in quanto la stessa integra entrambi i requisiti richiesti dalla disposizione del codice di rito (non solo si tratta di un diritto sancito espressamente dalla legge, ma altresì di una situazione soggettiva riconducibile alla materia della contabilità pubblica (12)).

Al netto delle problematiche giuridico-sistematiche poste soprarichiamate e del rilievo che in tale contesto la decisione in commento potrebbe assumere, preme sottolineare a chi scrive che la decisione in commento si segnala anche in relazione alla finalità di assicurare l'effettività dei diritti degli enti regionali rispetto all'indebito utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dei gruppi consiliari regionali. Ciò, in quanto essa indica il percorso da intraprendere (anche in relazione alla giurisdizione da adire) nel caso in cui il recupero di dette somme non sia avvenuto in via amministrativa (cioè, ove l'ente si sia attivato in tale sede per ripetere le somme, alla luce delle norme del d.l. n. 174/2012 e delle disposizioni regionali), né ove ciò sia stato possibile per il tramite dell'azione di responsabilità amministrativa: si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui sia intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 1 l. n. 20/1994, potendo le amministrazioni regionali beneficiare del più lungo termine prescrizione generale sancito dall'art. 2946 c.c. (13)

ROBERTO FORMISANI

* * *

Liguria

4 – Sezione giurisdizionale Liguria; sentenza 30 gennaio 2024; Giud. Esposito; *Omissis* c. Inps.

Pensioni civili e militari – Ricostituzione del trattamento pensionistico indiretto – Riconoscimento del diritto del ricorrente da parte dell'ente previdenziale – Determinazione del quantum con applicazione di trattenute derivanti dal medesimo rap-

(12) Sul punto basterebbe richiamare la natura (anche solo parziale, v. *supra*, nota 1) pubblica dei gruppi percipienti e, soprattutto, la funzionalizzazione a scopi di interesse generale delle dazioni a carico del bilancio dei consigli regionali. Si tenga conto che tale ulteriore requisito (cioè, l'attinenza alla materia della contabilità pubblica) è stato introdotto proprio dal codice del 2016 (il regolamento di procedura del 1933 faceva riferimento solo agli "altri giudizi ad istanza di parte, di competenza della Corte dei conti"), nell'ottica, evidentemente, di un più saldo collegamento con le esigenze di ricorso alla giustizia dei singoli e giurisdizione contabile (e, in particolare, anche allo scopo di evitare censure di legittimità costituzionale delle singole disposizioni di legge, per violazione dell'assetto del riparto tra le giurisdizioni posto dal Costituente).

(13) Si tenga conto, inoltre, che in un giudizio della specie non vengono in rilievo le varie limitazioni (ad esempio, in termini di elemento soggettivo, di possibile applicazione del potere riduttivo dell'addebito) all'integrale ristoro dell'erario regionale proprie dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

porto – Compensazione c.d. impropria – Preclusione – Obbligo di contestazione – Necessità – Sussistenza – Ampliamento del thema decidendum – Inammissibilità – Sussiste.

C.g.c., artt. 94, c. 1, 156, c. 3; l. 8 agosto 1995, n. 335, riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, art. 1, c. 41.

Nel giudizio istaurato per la ricostituzione del trattamento pensionistico indiretto, che consente di cumulare nei limiti della tabella F, di cui all'art. 1, c. 41, l. n. 335/1995, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, all'ente previdenziale che, nella sua prima difesa, abbia riconosciuto il diritto del ricorrente senza sollevare eccezioni sul quantum dell'importo richiesto, non è consentito – in sede di ricalcolo della pensione – operare trattenute, asseritamente dovute per effetto di "controcredito" derivante dal medesimo rapporto dal quale era sorto quello azionato in giudizio; in siffatte ipotesi, costituenti casi di compensazione c.d. "impropria" è sempre necessario che l'accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio secondo il vigente regime delle preclusioni, in quanto, diversamente, si verificherebbe un ampliamento del thema decidendum non consentito.

6 – Sezione giurisdizionale Liguria; sentenza 2 febbraio 2024; Pres. Rosati, Est. Esposito; P.M. Ronci, Proc. reg. c. *Omissis* s.p.a.

Giudizi di conto e per resa del conto – Giudizio di conto – Oggetto – Conto dell'agente contabile – Necessità – Sussiste – Conto giudiziale – Strumento per accedere al rapporto gestorio con l'ente locale – Società concessionaria della riscossione dei tributi – Trasmissione di prospetti di rendicontazione – Irrelevanza – Declaratoria delle irregolarità evincibili dalla documentazione – Inammissibilità – Sussiste.

C.g.c., art. 141, c. 1, lett. d); r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, artt. 178, 610.

Giudizi di conto e per resa del conto – Giudizio di conto – Applicazione della sanzione pecuniaria a carico del responsabile del procedimento – Deposito de conto giudiziale – Presupposto – Necessità – Sussiste.

C.g.c., art. 141, c. 7; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178, 610.

In assenza di resa del conto, le irregolarità evincibili dalla documentazione trasmessa, segnalate nella relazione del magistrato relatore, non appaiono giustiziabili, in quanto l'oggetto del giudizio è il conto dell'agente contabile che rileva non come mero "atto", ma come strumento che consente di accedere al "rapporto gestorio" al fine di accertarne la posizione debitoria nei confronti dell'ente locale; ne consegue che la richiesta di declaratoria di irregolarità dei "parziali prospetti di rendicontazione" trasmessi dal-

la società concessionaria della riscossione dei tributi è da ritenersi inammissibile.

In assenza di deposito di un conto giudiziale difettano i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 141, c. 7, c.g.c.

9 – Sezione giurisdizionale Liguria; sentenza 8 febbraio 2024; Pres. Rosati, Est. Del Pozzo; P.M. Gribaudo; Proc. reg. c. D.S.D.

Giurisdizione e competenza – Gestore di struttura ricettiva turistica – Imposta di soggiorno – Affidamento funzioni di riscossione – Qualifica di agente contabile – Sussiste – Giurisdizione contabile – Sussistenza – Fattispecie.

Cost., art. 103, c. 2; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, artt. 178, 192; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 64, c. 1; d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, art. 4, c. 1-ter; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 34, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 180, cc. 3, 4; d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, art. 5-quinquies.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del gestore di struttura ricettiva turistica, al quale va riconosciuta la qualità di agente contabile, quale riscuotitore dell'imposta di soggiorno, ed il rapporto di servizio con l'ente impositore anche successivamente all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 180, c. 3, d.l. n. 34/2020 e della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 (nella specie, avendo il comune stipulato specifica convenzione con una società pubblica per la riscossione dell'imposta di soggiorno dai proprietari/rappresentanti legali delle strutture ricettive turistiche, questi ultimi rivestono la qualità di agenti contabili secondari, tenuti alla presentazione del proprio conto giudiziale esclusivamente all'agente contabile principale, secondo i principi generali recati dall'art. 192 r.d. n. 827/1924 e le conformi previsioni convenzionali).

6 – Sezione giurisdizionale Liguria; decreto 28 febbraio 2024; Giud. Grasso, Proc. reg. c. C.I.

Prescrizione e decadenza – Giudizio per resa del conto – Strumentalità con il giudizio di conto – Azione per resa del conto – Termini di prescrizione – Inconfigurabilità.

C.g.c., art. 141, c. 1, lett. d).

Giudizi di conto e per resa del conto – “Maneggio” di denaro pubblico – Nozione – Potere di disposizione del denaro pubblico senza intervento di altro ufficio – Qualità di agente contabile e obbligo di rendere il conto della gestione – Sussiste.

C.g.c., art. 141, c. 1, lett. d); r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, artt. 178, 610.

Giudizi di conto e per resa del conto – Spese effettuate con carte di credito – Assegnatario della carta di credito – Qualità di agente contabile – Configurabilità – Conto giudiziale – Presentazione – Obbligo – Sussistenza – Rendiconto dell'economista regionale – Sostituzione del conto del singolo contabile – Esclusione – Fattispecie.

C.g.c., art. 141, c. 1, lett. d); r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178, 610.

Il giudizio per resa del conto è strumentale al successivo giudizio di conto e la relativa azione non è sottoposta a termini di prescrizione.

In materia di contabilità pubblica il significato del termine “maneggio” di denaro, implicante l'assunzione della qualità di agente contabile, deve essere latamente inteso, così da ricomprendere anche il potere di disporre del denaro pubblico (tale qualificato in ragione della provenienza e/o della destinazione) senza l'intervento di altro ufficio; tale configurazione, comporta l'obbligo dell'agente contabile di dare conto della propria gestione.

Nel caso di spese effettuate con carte di credito, obbligato alla resa del conto è il soggetto sul quale l'ordinamento fa ricadere la responsabilità della gestione del denaro pubblico che, nella fattispecie, va individuato nell'assegnatario della carta di credito; conseguentemente, il riepilogo delle spese sostenute con carta di credito, contenuto nel rendiconto dell'economista centrale della regione, non può sostituire il conto giudiziale del singolo contabile né esonerarlo dal controllo in forma giudiziale di competenza della Corte dei conti.

Lombardia

220 – Sezione giurisdizionale Lombardia; sentenza 21 dicembre 2023; Pres. Canu, Est. Berruti; P.M. Foggia; Proc. reg. c. L.P. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Società pubblica – Dirigenti comunali – Atti di spesa – Indebito soccorso finanziario di società partecipata – Mancanza dei presupposti e delle procedure – Responsabilità erariale – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, art. 14.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dirigente – Atto di liquidazione della spesa – Danno erariale – Nesso di causalità – Sussistenza – Colpa grave – Esclusione.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 183.

Processo contabile – Liquidazione delle spese – Presupposti – Accertamento negativo della responsabilità – Assoluzione per applicazione del c.d. scudo erariale – Norma eccezionale – Diritto al rimborso delle spese di difesa – Non sussiste – Fattispecie.

C.g.c., art. 31, c. 2; d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, art. 21, c. 2.

Sussiste la responsabilità dei dirigenti comunali per indebito soccorso finanziario di società partecipata a seguito dell'adozione di atti di spesa (nella specie trasferimenti di liquidità) finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, con conseguente accollo di tali maggiori costi all'ente pubblico territoriale in mancanza dei presupposti e delle procedure previsti dalle norme legali e convenzionali.

Poiché l'atto di liquidazione presuppone che la sussistenza del sottostante diritto di credito sia già stata accertata con il previo atto di impegno, ai sensi dell'art. 183 Tuel, il danno erariale che ne consegue sotto il profilo causale non può essere imputato al dirigente che ha operato la liquidazione, difettando il requisito soggettivo della colpa grave.

Al convenuto assolto in applicazione del c.d. scudo erariale, di cui all'art. 21, c. 2, d.l. n. 7/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, non compete la liquidazione in suo favore e a carico dell'amministrazione di appartenenza dell'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa ai sensi dell'art. 31, c. 2, c.g.c., risiedendo la ragione della sua assoluzione in una norma eccezionale che non elide la gravità della colpa (nella specie, comunque, accertata unitamente agli altri presupposti), ma solo le sue conseguenze sulla responsabilità amministrativa; pertanto, non può farsi rientrare tra i casi previsti dal citato art. 31, c. 2 (accertata insussistenza del danno, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave), la cui ratio è evidentemente collegata ad un accertamento negativo dei presupposti della responsabilità.

1 – Sezione giurisdizionale Lombardia; sentenza 2 gennaio 2024; Pres. Tenore, Est. Berruti; P.M. Lupacchino; Proc. reg. c. A.S.

Responsabilità amministrativa e contabile – Efficacia extra-penale della sentenza definitiva di patteggiamento – Rilevanza probatoria – Danno all'immagine della pubblica amministrazione – Presupposti di ammissibilità – Riforma Cartabia

del processo penale – Sentenza penale di patteggiamento della pena – Sentenza penale di condanna – Equiparabilità.

C.p.p., artt. 444, c. 2, 445, c. 1-bis; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1-sexies; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, art. 17, c. 30-ter; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, art. 25, c. 1, lett. b).

Responsabilità amministrativa e contabile – Danno all'immagine della pubblica amministrazione – Riforma Cartabia del processo penale – Sentenza di patteggiamento della pena – Rilevanza probatoria – Piena prova – Esclusione.

C.p.p., artt. 444, c. 2, 445, c. 1-bis; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, c. 30-ter; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, c. 1, lett. b).

Responsabilità amministrativa e contabile – Agenzia delle entrate – Funzionario – Danno all'immagine della pubblica amministrazione conseguente al mercimonio di pubbliche funzioni – Spese di ripristino sul bilancio dell'ente – Necessità – Esclusione – Valutazione equitativa – Sussiste.

C.c., art. 1226; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, cc. 1-sexies e 1-septies; l. 6 novembre 2012, n. 190, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, art. 1, c. 62.

La modifica dell'art. 445 c.p.p. ad opera della l. n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) appare diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delinato, mentre, nel terzo periodo, la norma ribadisce l'equiparazione della sentenza di patteggiamento ex art. 444, c. 2, c.p.p. ad una sentenza di condanna; infatti, l'eccezione prevista dal secondo periodo, valida nel caso non siano state applicate pene accessorie, riguarda eventuali equiparazioni stabilite da disposizioni di legge diverse da quelle penali, che non ricorrono nella fattispecie del danno all'immagine di cui all'art. 1, c. 1-sexies, l. n. 20/1994.

Va esclusa la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per effetto dell'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa, ancorché restino utilizzabili, a tal fine, gli accertamenti fattuali compiuti nel giudizio penale, ove ritualmente riversati nel processo contabile.

Il danno all'immagine della pubblica amministrazione non si produce soltanto quando la detta ammi-

nistrazione sostiene delle spese per ripristinarlo, ma anche nel caso in cui l'aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino si attende dall'apparato pubblico venga compromessa dall'illecito comportamento dei suoi agenti; conseguentemente, la risarcibilità di un simile pregiudizio non può dunque rapportarsi alla spesa incidente sul bilancio dell'ente, bensì alla lesione di un valore ideale, da determinarsi secondo l'apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

8 – Sezione giurisdizionale Lombardia; sentenza 22 gennaio 2024; Pres. Canu, Est. Pezzilli; P.M. Tomasi; Proc. reg. c. S.R. e altri.

Processo contabile – Giudizio sanzionatorio – Struttura “bifasica” eventuale – Fase collegiale di opposizione – Procedimento unitario – Pluralità di atti di opposizione – Apertura separati giudizi – Esclusione – Riunione – Necessità – Non sussiste.
C.g.c., artt. 84, 133, 135, 184.

Processo contabile – Giudizio sanzionatorio – Fase collegiale di opposizione – Procedimento unitario – Forma dell'opposizione – Applicazione analogica dei requisiti di forma e contenuto previsti per l'appello – Esclusione – Prescrizioni relative alle impugnazioni incidentali – Applicazione analogica – Esclusione.

C.g.c., artt. 31, 133, 135, 184, cc. 3-7, 190.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanzionatoria “da dissesto” – Ente locale – Opposizione – Accertamento delle condotte contributive del dissesto – Imputabilità dolosa o gravemente colposa.

C.g.c., art. 135; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 248, c. 5.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanzionatoria “da dissesto” – Ente locale – Crediti nei confronti della società in house – Accertamento entrate aleatorie – Omesso accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – Contributo al dissesto – Configurabilità – Fattispecie.

C.g.c., art. 135; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 248, c. 5; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n. 42, art. 46.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanzionatoria “da dissesto” – Ente locale – Amministratori comunali – Consapevole protrazione dello stato di decozione dell'ente – Approvazione bilanci di previsione e rendiconti non veritieri – Contributo al dissesto – Configurabilità – Applicabilità dell'esimente “politica” – Esclusione – Responsabilità degli amministratori – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1-ter.; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 248, c. 5 e 5-bis.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanzionatoria “da dissesto” – Ente locale – Revisore dei conti – Omessa verifica dell'obbligo di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – Omessa verifica ed attestazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche – Grave violazione dei doveri di diligenza – Configurabilità – Responsabilità – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1-ter.; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 248, c. 5 e 5-bis.

Il giudizio sanzionatorio, disciplinato dagli artt. 133 ss. c.g.c. è caratterizzato da una struttura “bifasica” eventuale, in cui ad una prima fase monocratica può seguire una fase collegiale, qualora il decreto venga opposto; in questo caso, il giudizio sanzionatorio di primo grado va considerato come un unitario giudizio, in cui la fase collegiale di opposizione non determina, a fronte di plurimi atti di opposizione, l'apertura di separati giudizi, in guisa delle impugnazioni avverso la medesima sentenza, ma comporta soltanto che il giudizio prosegua nella fase collegiale senza che sia necessario disporre la riunione delle opposizioni ai sensi dell'art. 184 c.g.c. o dell'art. 84 c.g.c.

L'opposizione al decreto monocratico determina la prosecuzione del medesimo giudizio, attivato ed incardinato dalla procura con il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 133 c.g.c., sul quale il collegio deve pronunciarsi nel merito con cognizione piena; conseguentemente, all'opposizione non si applicano, in via analogica, le prescrizioni sulla forma e contenuto dell'appello, recate dall'art. 190 c.g.c. a pena di inammissibilità, o di quelle relative all'impugnazione incidentale, di cui all'art. 184, cc. 3-7.

Nella fase di opposizione, il collegio accerta la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità sanzionatoria da dissesto dell'ente locale, di cui all'art. 248, c. 5, Tuel, valutando – alla luce del complessivo quadro argomentativo e probatorio delineatosi sia nella fase monocratica che nella fase collegiale – se e quali tra le condotte contestate dalla procura abbiano offerto un contributo causale al manifestarsi del dissesto e siano imputabili agli amministratori a titolo di dolo o colpa grave.

La non corretta rappresentazione contabile delle scelte gestorie – operate dal comune per fronteggiare l'indisponibilità della società in house, che gestiva una casa da gioco municipale, al versamento dei contributi nella misura dovuta a causa di ben note difficoltà economico-finanziarie – ed in particolare l'esclusione dei crediti verso il Casinò dall'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonostante la comprovata consapevolezza dell'insolvenza della società di gestione, costituisce il principale contributo al dissesto del comune direttamente ed inequivocabilmente ascrivibile agli ammini-

stratori e revisori pro tempore, stante la macroscopica gravità della violazione e l'estrema rilevanza degli importi che ha riguardato (nella specie, l'accertamento da parte del comune di entrate fortemente aleatorie non bilanciate da adeguati accantonamenti al Fcde, ha consentito di perpetuare una gestione finanziariamente non sostenibile, dissimulando lo stato di sostanziale dissesto dell'ente e ritardandone l'accertamento).

Integra gli estremi del "contributo" al dissesto di cui all'art. 248, cc. 5 e 5-bis, Tuel la consapevole protrazione dello stato di sostanziale decozione dell'ente, attuata mediante l'approvazione di documenti contabili (bilanci di previsione e rendiconti) adottati in palese violazione dei principi di veridicità e trasparenza; conseguentemente la responsabilità sanzionatoria è ascrivibile agli amministratori in quanto, trattandosi di atti di loro competenza, non trova applicazione l'esimente prevista dall'art. 1, c. 1-ter, l. n. 20/1994.

Sussiste la responsabilità del revisore pro tempore che abbia concorso al verificarsi del dissesto dell'ente, omettendo di verificare sia il rispetto dell'obbligo di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che la sua corretta individuazione, attraverso le opportune verifiche e attestazioni, nel corso dell'esercizio, dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, con grave violazione dei propri doveri di diligenza professionale.

9 – Sezione giurisdizionale Lombardia; sentenza 24 gennaio 2024; Pres. Canu, Est. Manni; P.M. Papa; Proc. reg. c. C.M. e altri.

Prescrizione e decadenza – Riconoscimento di debiti fuori bilancio – Comune – Dies a quo della prescrizione – Danno erariale concreto e attuale – Necessità – Data della delibera di riconoscimento del debito – Esclusione – Deminutio patrimonii – Necessità – Data del mandato di pagamento – Configurabilità.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 194.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Dirigente responsabile del settore legale – Decreto ingiuntivo non opposto – Omessa predisposizione della proposta di deliberazione della giunta per costituirsi o meno in giudizio – Responsabilità erariale – Configurabilità – Fattispecie.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 93.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Dirigente responsabile del settore territoriale – Decreto ingiuntivo non opposto – Responsabilità per omessa predisposizione della relazione sui fatti oggetto di causa – Condicio sine qua non – Configurabilità – Responsabilità concorrente – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 93.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Segretario comunale – Decreto ingiuntivo non opposto – Responsabilità omissiva – Configurabilità – Conoscenza dell'inadempimento o del ritardo del responsabile del settore – Prova – Necessità.
C.c., art. 2697; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 93.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Danno da decreto ingiuntivo non opposto – Quantificazione – Spesa conseguente all'omessa opposizione – Configurabilità – Accertamento di non esecuzione dei lavori oggetto di richiesta di pagamento – Necessità – Potere riduttivo dell'addebito – Applicabilità.

R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 52, c. 2; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1.

Nelle fattispecie di responsabilità che conseguono al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del comune, il dies a quo della prescrizione decorre dalla "deminutio patrimonii" (ovvero dalla data dei mandati di pagamento) senza che si debba tenere conto della data della delibera che ha reso dovuta l'erogazione; infatti, solo a seguito della concreta modificazione patrimoniale negativa ingiusta l'evento dannoso assume i caratteri della concretezza dell'attualità.

Sussiste la responsabilità del dirigente del settore, da cui dipende anche l'ufficio legale dell'ente locale, che – per non aver dato impulso alla fase istruttoria interna, prodromica alla proposta di deliberazione in merito all'opportunità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, monitorando lo stato di avanzamento del procedimento – ha omesso di predisporre la proposta di delibera della giunta di resistere o meno in giudizio (nella specie, il dirigente di settore legale ha omesso sia di predisporre la proposta di delibera della giunta che di sollecitare il dirigente responsabile della competente istruttoria a concludere la relazione prodromica alla proposta, così impedendo alla giunta di valutare l'opportunità di opporsi al decreto ingiuntivo, causandone l'esecutività).

In applicazione del criterio della condicio sine qua non, va riconosciuta la concorrente responsabilità del dirigente del settore territorio per aver trasmesso tardivamente al responsabile del settore legale del comune la relazione sui fatti oggetto di causa, necessaria per formulare alla giunta la proposta di delibera di costituzione o meno in giudizio dell'ente.

Nel caso di responsabilità per danno da decreto ingiuntivo non opposto, va respinta la domanda nei confronti del segretario comunale, qualora non sia dimostrato che questi fosse a conoscenza dell'inadempimento o del ritardo del responsabile di settore nella predisposizione della relazione istruttoria.

Nel caso di responsabilità per danno da decreto ingiuntivo non opposto, il danno erariale va individuato nella spesa conseguente all'omessa tempestiva opposizione al decreto laddove non risulti – alla stregua della documentazione in atti – che i lavori oggetto

della richiesta di pagamento siano stati realmente eseguiti; tuttavia, il collegio può fare uso del potere riduttivo di cui all'art. 52, c. 2, r.d. n. 1214/1934 per quantificare il danno da porre a carico dei convenuti.

31 – Sezione giurisdizionale Lombardia; sentenza 19 febbraio 2024; Pres. Tenore, Est. Pezzilli; P.M. Tomasi; Proc. reg. c. B.G. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Efficacia extra-penale della sentenza definitiva di patteggiamento – Rilevanza probatoria – Danno all'immagine della pubblica amministrazione – Presupposti di ammissibilità – Riforma Cartabia del processo penale – Sentenza penale di patteggiamento della pena – Sentenza penale di condanna – Equiparabilità.

C.p.p., artt. 444, c. 2, 445, c. 1-bis; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, art. 17, c. 30-ter; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, art. 25, c. 1, lett. b).

Responsabilità amministrativa e contabile – Danno all'immagine della pubblica amministrazione – Riforma Cartabia del processo penale – Sentenza di patteggiamento della pena – Rilevanza probatoria – Piena prova – Esclusione.

C.p.p., artt. 444, c. 2, 445, c. 1-bis; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, c. 30-ter; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, c. 1, lett. b).

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Sindaco – Danno all'immagine della pubblica amministrazione conseguente a condotte penalmente illecite – Quantificazione – Criterio presuntivo – Duplum dell'utilità o dei vantaggi illecitamente percepiti – Applicabilità – Assenza arricchimento patrimonialmente valutabile – Indicatori di natura oggettiva e soggettiva – Utilizzabilità.

C.c., art. 1226; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, cc. 1-sexies e 1-septies; l. 6 novembre 2012, n. 190, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, art. 1, c. 62.

La nuova formulazione dell'art. 445, c. 1-bis, terzo periodo c.p.p., a seguito della riforma Cartabia, conferma la preesistente interpretazione in tema di effetti della pronuncia di patteggiamento nel giudizio di responsabilità erariale per danno all'immagine della pubblica amministrazione; infatti, la peculiare tecnica con cui è stato riformulato il c. 1-bis avvalorava una tale esegesi, secondo il primario criterio letterale, posto che la norma conferma – salvo le eccezioni indicate – il principio generale dell'equiparazione della senten-

za di patteggiamento a una pronuncia di condanna; peraltro, anche le specificazioni dei criteri direttivi, contenuti nella relazione illustrativa, sembrano escludere che tra gli automatismi discendenti ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento si sia inteso ricomprendere il requisito di proponibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Va ritenuta la mera valenza indiziaria della sentenza di patteggiamento quale fatto storico e la necessità che tali risultanze siano avvalorate con ulteriori elementi probatori utili, anche a fronte dell'espressa inutilizzabilità di siffatta pronuncia giudiziale “ai fini di prova” anche nel giudizio contabile, sancita dall'art. 445, c. 1-bis, c.p.p. modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

La quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione va effettuata in via equitativa, applicando il criterio presuntivo del duplum dell'utilità o dei vantaggi illeciti percepiti (art. 1, c. 1-sexies, l. n. 20/1994), salvo elementi che giustifichino il superamento di detta presunzione in aumento o diminuzione; differentemente, in assenza della prova di un effettivo arricchimento patrimonialmente valutabile, o qualora i vantaggi non siano oggettivamente determinabili, la quantificazione va effettuata sempre in via equitativa, ma ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base degli indicatori di natura oggettiva (natura del fatto, modalità di consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale arrecato, ecc.), soggettiva (ruolo rivestito nell'organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente, ecc.) e sociale (diffusione all'interno ed all'esterno dell'amministrazione della notizia, ecc.) ampiamente elaborati dalla giurisprudenza contabile.

Marche

21 – Sezione giurisdizionale Marche; sentenza 26 febbraio 2024; Pres. Del Rosario, Est. Vella; P.M. Pretara; Proc. reg. c. A.F. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Sindaco, giunta comunale e responsabile del servizio finanziario – Responsabile unico del procedimento (Rup) – Omesso pagamento del dovuto alla ditta appaltatrice – Danno erariale – Sussistenza – Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori – Necessità – Esclusione.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Sindaco, giunta comunale e responsabile del servizio finanziario – Responsabile unico del procedimento (Rup) – Lavori di somma urgenza intrapresi senza la necessaria copertura finanziaria dell'ente ma di future erogazioni di terzi – Violazione dei principi della contabilità – Sussistenza – Colpa grave – Sussistenza – Responsabilità della giunta comunale –

Sussistenza – Responsabilità del dirigente del servizio finanziario – Esclusione.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, artt. 169, 191.

Costituisce danno erariale l'esborso dovuto a seguito di esecuzione di decreto ingiuntivo da parte della ditta appaltatrice incaricata dell'esecuzione dei lavori non tempestivamente pagati come da contratto, all'esito dei relativi stati di avanzamento; infatti, la coincidenza nella medesima persona fisica della qualità di responsabile del servizio finanziario incaricato dei pagamenti e del responsabile unico del procedimento rende implausibile la circostanza relativa all'omessa certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Costituisce grave irregolarità contabile, con conseguente sussistenza della colpa grave del responsabile del servizio finanziario per aver intrapreso lavori di somma urgenza dovuti ad un evento atmosferico senza la dovuta copertura finanziaria, in vista di erogazioni future ed incerte della regione, con conseguente danno derivante dalla tardiva liquidazione della ditta appaltatrice e degli interessi moratori e legali dovuti all'emanazione di un decreto ingiuntivo; risponde del danno la giunta comunale che non ha messo a disposizione del dirigente del servizio finanziario le adeguate risorse finanziarie e/o le anticipazioni di cassa in maniera tempestiva, in modo da evitare il contenzioso, ma non il funzionario che ha provveduto al pagamento, sia pure tardivo, delle somme dovute.

* * *

Molise

11 – Sezione giurisdizionale Molise; sentenza 27 febbraio 2024; Pres. Viciiglione, Est. Di Cecilia; P.M. Brizi; Proc. reg. c. E.C. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 21 d.l. n. 76/2020 – Dolo contrattuale – Rileva.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in l. 11 settembre 2020, n. 120, misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, art. 21.

Per i fatti dannosi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 21, c. 1, d.l. n. 76/2020 – che, dopo il primo, ha inserito un periodo al c. 1, art. 1, l. n. 20/1994, secondo cui la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso – conserva rilevanza la nozione del dolo civile contrattuale, determinato dalla volontà di non adempiere gli obblighi di servizio e dalla consapevolezza della natura illecita dell'attività posta in essere.

* * *

Puglia

19 – Sezione giurisdizionale Puglia; sentenza 29 gennaio 2024; Pres. Daddabbo, Est. De Corato; P.M. Minervini; Proc. reg. c. G.M. e altri

Responsabilità amministrativa e contabile – Occupazione abusiva di un immobile demaniale per scadenza del titolo concessorio – Prescrizione del potere impositivo Imu – Non sussiste – Danno da mancata entrata tributaria – Non sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Nel caso di occupazione abusiva di immobile demaniale, derivante dall'avvenuta scadenza del relativo titolo concessorio accertata dal giudice amministrativo che ha dichiarato la legittimità della connessa ordinanza di sgombero, non sussiste il potere impositivo di accertamento e di riscossione dell'Imu e, dunque, la sua prescrizione per intervenuta decorrenza del termine per la notifica degli avvisi di accertamento, con conseguenziale inesistenza del corrispondente danno da mancata entrata tributaria.

* * *

Toscana

3 – Sezione giurisdizionale Toscana; sentenza 8 gennaio 2024; Pres. Venturini, Est. Nikifarava; P.M. Lupi; Proc. reg. c. Ditta individuale S.F.

Processo contabile – Atto di citazione – Ditta individuale in liquidazione giudiziale – Legittimazione processuale – Curatore – Sussistenza – Domanda proposta nei confronti del debitore – Improcedibilità – Sussiste.

C.c., art. 86; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155, artt. 142, c. 1, 143, c. 3.

L'atto di citazione emesso nei confronti di una ditta individuale, posta in liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 142, c. 1, d.lgs. n. 14/2019, deve essere proposto nei confronti del curatore quale unico soggetto munito di legittimazione processuale, mentre l'intervento personale del debitore è considerato solo facoltativo e non sostitutivo; conseguentemente, la domanda attorea proposta nei confronti di quest'ultimo va dichiarata improcedibile.

23 – Sezione giurisdizionale Toscana; sentenza 28 febbraio 2024; Pres. Venturini, Est. Papa; P.M. Lupi; Proc. reg. c. S.D.D.

Giurisdizione e competenza – Misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato – “Decreto liquidità” – Garanzia pubblica per i finanziamenti erogati – Falsa attestazio-

ne da parte del beneficiario di un reddito superiore a quello effettivo – Erogazione somme non dovute – Frustrazione scopo perseguito dall'amministrazione – Configurabilità – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussiste.

Cost., art. 103, c. 2; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, art. 13.

Responsabilità amministrativa e contabile – Misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato – “Decreto liquidità” – Ammissione al Fondo di garanzia – Finalità di pubblico interesse – Sussistenza – Danno erariale – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, art. 13.

Responsabilità amministrativa e contabile – Sviamento del fondo dalle finalità pubbliche di ripresa economica – Danno erariale “funzionale” – Nozione – Quantificazione – Oggettiva difficoltà della determinazione del quantum – Valutazione equitativa – Necessità – Sussiste.

C.c., art. 1226; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, art. 13.

Responsabilità amministrativa e contabile – Contributi pubblici – Indebita erogazione e sviamento dal fine prefissato – Perfezionamento del danno erariale – Momento dell'erogazione dei fondi – Configurabilità – Restituzione dei ratei del mutuo – Scomputo dal quantum della condanna – Necessità – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, art. 13.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del beneficiario del finanziamento, concesso ai sensi del d.l. n. 23/2020 (c.d. decreto liquidità), che – attestando falsamente il possesso di un reddito superiore a quello effettivo – abbia indebitamente ottenuto un importo maggiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato, così frustrando lo scopo perseguito dall'amministrazione.

Costituisce danno erariale l'indebita percezione del finanziamento, con ammissione al fondo di garanzia ex art. 13, c. 1, del c.d. decreto liquidità, erogato dalla banca sulla base di una disciplina di diritto pubblico che persegue specifiche finalità di pubblico interesse.

La quantificazione del danno “funzionale” da sviamento dei fondi dalle finalità perseguite dal programma di ripresa economica non può che essere operata in via equitativa, risultando indubbio l'an, ma

essendo oggettivamente difficoltosa la determinazione del quantum.

Il danno all'erario, inteso quale vulnus al programma di ripresa può riferirsi tanto all'erogazione indebita che allo sviamento delle risorse rispetto al fine prefissato e, in entrambi i casi, esso si perfeziona al momento dell'erogazione indebita dei fondi da parte della banca; la mancata restituzione dei ratei del mutuo altro non è che la mancata restituzione in integrum a favore del soggetto leso, sicché i ratei che siano stati restituiti dal beneficiario vanno scomputati dal quantum della condanna.

Trentino-Alto Adige

1 – Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, Trento; sentenza 16 gennaio 2024; Pres. Bersani, Est. Agliocchi; P.M. Pepe; Proc. reg. c. D.P. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Fatto dannoso causato da più persone – Domanda di condanna per l'intero e in via principale a carico del concorrente con imputazione soggettiva a titolo di dolo e parziale e in via sussidiaria a carico del concorrente con imputazione soggettiva a titolo di colpa grave – Condanna in via principale per tutti i concorrenti per concorso colposo – Fattispecie.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Nel caso di domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti di due convenuti, di cui uno in via principale per dolo e l'altro in via sussidiaria per colpa grave, è possibile la condanna di entrambi in via principale per responsabilità gravemente colposa.

Veneto

1 – Sezione giurisdizionale Veneto; sentenza 2 gennaio 2024; Pres. Tonolo, Est. Zaffina; P.M. Garlisi; V.V. s.r.l. c. Ministero dell'interno.

Giudizi a istanza di parte – Azione avverso provvedimento di fermo amministrativo – Necessità di indicare nel provvedimento di fermo amministrativo il titolo e l'oggetto dei crediti relativi a somme dovute dalle amministrazioni per le quali è richiesta la sospensione del pagamento – Non sussiste.

C.g.c., art. 172; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, artt. 69, c. 6, 70, c. 1.

Non è necessario – nel caso del fermo amministrativo di cui al c. 6 dell'art. 69 del r.d. n. 2440/1923 – che vengano puntualmente indicati il titolo e l'oggetto

del credito verso lo Stato, poiché, stante la funzione preordinata alla compensazione, non si tratta di un atto di definitiva disposizione delle somme in contestazione, ma di una ritenuta cautelativa dei crediti del privato verso lo Stato, che temporaneamente non possono essere riscossi; il fermo blocca, dunque, immediatamente tutti i pagamenti in vista della possibile compensazione, senza necessità di effettuare preliminarmente un'accurata rassegna di tutte le ragioni di credito del soggetto che lo subisce, essendo la previsione di cui al c. 1 del successivo art. 70 – che dispone che gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare – riferibile ai soli casi disciplinati dai primi quattro commi di quest'ultimo.

* * *